

FAQ relative all'indagine di mercato per l'affidamento della concessione, per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029, dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali e dell'attività strumentale di supporto al Servizio Entrate Tributarie per il controllo dell'evasione dell'Imposta Municipale propria (IMU) e di definizione delle "segnalazioni qualificate" ai sensi dell'art.18 della Legge 122/2010.

PROCEDURA ID N. 190201225

Aggiornate al 10/10/2024

QUESITO N° 1

L'art. 13 del capitolato tecnico prevede che il Concessionario applicherà al debitore l'onere di riscossione calcolato secondo il meccanismo descritto ai sensi dell'art. 1, comma 803, Legge 160/2019 ... e che tale onere è ad esclusivo beneficio dell'Ente affidante. Considerato che gli oneri di riscossione sono un compenso conseguente e connesso al compimento di una attività (riscossione) da parte del soggetto legittimato al svolgere tale attività e non è alternativo all'aggio contrattuale in quanto remunera il concessionario in ragione di specifiche voci di rischio e di costo, che gli vengono riconosciuti ex lege, ovvero da una norma primaria che prevale su ogni diversa previsione contrattuale, si chiede di confermare se tali oneri riscossi siano di competenza dell'Ente affidante o del Concessionario affidatario del servizio.

Risposta

Si conferma che gli oneri riscossi ai sensi dell'art.1, comma 802, L.160/209 sono di competenza dell'Ente affidante, essendo l'aggio contrattualmente previsto a base di gara l'unico corrispettivo per tutte le attività rese dal concessionario.

QUESITO N° 2

L'art. 23 del capitolato tecnico prevede che le spese di notifica ed esecutive saranno addebitate al contribuente moroso e in caso di accertata inesigibilità rimborsate dall'ente nei limiti previsti dal D.M. 21 novembre 2000. Si chiede di confermare se tali spese non saranno addebitate né rimborsate nei limiti previsti dal recente DM 14.04.2023 che ha aggiornato tali voci nel caso di riscossione condotta da soggetti diversi dall'Agente nazionale che continua, al contrario, ad applicare il DM 21.11.2000.

Risposta

Si conferma che tali spese saranno rimborsate al concessionario esclusivamente nei limiti previsti dal DM 14.04.2000.